

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 55-41293/2012

OGGETTO: Progetto: *Autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/2006*
Comune: *Piobesi Torinese (TO)*
Proponente: *Piobesi Escavazioni s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 01/08/2012, la Società *Piobesi Escavazioni s.r.l.* con sede legale in Piobesi Torinese (TO), Via del Mare n. 19/E10, Partita IVA 08554850019 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/2006*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 23/08/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 02/10/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;

Rilevato che:
Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Piobesi Torinese in Via del Mare 19/E10;
- la società *Piobesi Escavazioni s.r.l.* è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in terza classe (movimentazione annua superiore o uguale a 15.000 t ed inferiore a 60.000 t) con il numero 229/2011;
- dal punto di vista catastale, ad oggi risultano solo parzialmente occupate dall'attività di recupero rifiuti le particelle 50, 51 e 52 del Foglio n. 19, così come parzialmente occupate risultano le particelle 275 e 278 del Foglio n. 18;
- i rifiuti recuperati sono quelli individuati ai seguenti punti del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ punto 4.4 "*scorie di acciaierie., scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse*" (quantità ritirata annualmente di 3.500 t, operazione di recupero R13);
 - ✓ punto 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*" (quantità ritirata annualmente di 25.000 t, operazioni di recupero R13 ed R5);
 - ✓ punto 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo*" (quantità ritirata annualmente di 5.000 t, operazioni di recupero R5 ed R13);
 - ✓ 7.25 "*terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi*" (quantità ritirata annualmente di 700 t, operazione di recupero R13);
 - ✓ 7.31bis "*terre e rocce di scavo*" (quantità ritirata annualmente di 3.000 t, operazione di recupero R13);
- allo stato attuale la società non è ancora stata iscritta in seconda classe (quantità annua di rifiuti trattati superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t) sulla base del progetto di "*Modifica sostanziale dell'attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art 216 del D.Lgs.152/2006*" presentato in data 03/06/2011 ed escluso dalla fase di VIA con D.D. n. 82-37594/2011 del 17/10/2012;
- tale progetto prevedeva una movimentazione annua secondo la seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	Quantità ritirata annualmente (t)
4.4	3.500
7.1	70.000
7.6	20.000
7.25	700
7.31bis	20.000

Stato di progetto

- si prevede l'estensione delle attività gestione rifiuti sull'intera area delle particelle 50, 51 e 52 del Foglio n. 19;
- è intenzione del proponente di rinunciare alle tipologie 4.4 e 7.25 e di continuare a gestire le tipologie di cui alla 7.1 e 7.6 con le stesse attività di recupero (R13/R5);
- per quanto concerne la tipologia 7.31 bis attualmente è sottoposta solamente ad operazioni di

recupero tramite messa in riserva così come previsto dal DM 05/02/1998; scopo di tale progetto è di ottenere la possibilità di recupero (operazione R5) anche per le terre e rocce da scavo;

- la configurazione dell'impianto prevede:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
7.1	R13/R5	70.000	5.000
7.6	R13/R5	20.000	1.250
7.31 bis	R13/R5	150.000	7.630

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 753269 del 01/10/2012 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino;
- nota prot. n.66853 del 28/09/2012 di SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 99369 del 01/10/2012 dell'Arpa Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- è intenzione del proponente richiedere autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- parte dell'impianto ricade in area "IRI" (Area destinata ad usi produttivi- Area di riordino e completamento infrastrutturale- Destinazione d'uso industriale ed artigianato di produzione) e parte in zona Dm (Area per Deposito Inerti);
- si evidenzia come ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19/06/2012 il Comune di Piobesi Torinese ha espresso parere favorevole circa la compatibilità con gli strumenti urbanistici dell'ampliamento dell'attività;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- le quantità riportate come stoccaggio massimo non appaiono coerenti con la movimentazione annua ed inoltre si ritiene critico l'incremento delle quantità ritirabili annualmente in relazione aree utilizzate;
- occorre che vengano dimostrate le ragioni di tale scelta oppure è auspicabile che altre superfici a disposizione dell'azienda, il cui utilizzo non è allo stato attuale contemplato, vengano utilizzate;

- con riferimento alla dotazione impiantistica descritta, apparentemente in contrasto con l'oggetto della valutazione di impatto acustico previsionale, che prende in considerazione uno solo (Sandvik QJ340) dei due gruppi di frantumazione (Sandvik QJ340 e QJ241), è necessario che sia fornito il dato di capacità massima complessiva di trattamento dell'impianto;
- per quel che riguarda l'attività di produzione di aggregati riciclati, tenuto conto del fatto che dovranno avere caratteristiche prestazionali nei limiti richiesti dalle norme di riferimento, dovranno essere fornite informazioni aggiuntive di seguito specificate:
- relativamente all'utilizzazione del rifiuto "terre e rocce da scavo", si sottolinea quanto già previsto dalle Linee Guida Regionali (Deliberazione della Giunta Regionale 15/2/2010, n. 24-13302): "sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava: 1. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientri nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato V alla parte IV – Titolo V del D.lgs 152/2006, possono essere utilizzate in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia. 2. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti sia compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 della tabella 1 dell'allegato V alla parte IV – Titolo V del D.lgs 152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.)[...]";
- tali modalità di utilizzo è confermato nel "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" (Decreto 10 agosto 2012, n. 161) nel quale è ribadito che "il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato V, al titolo V parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali".
- è necessario pertanto specificare le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo (rifiuto di cui al CER 170504) in relazione a quanto sopra;
- il progetto è inoltre carente relativamente ad alcuni aspetti di carattere gestionale ed è quindi necessario che vengano forniti chiarimenti in merito di seguito specificati;

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione reflui ed acque meteoriche

- è stato approvato in data 25/05/2009 da parte di SMAT s.p.a. il "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" ai sensi del *Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*;
- in data 07/08/2012 la società ha presentato integrazioni con richiesta di modifica dell'estensione delle superfici scolanti di cui è stata effettuata una presa d'atto richiamando la validità dell'arrovazione del Piano;
- considerato che non risultano variazioni rispetto a quanto presentato in sede di presentazione del piano ed alla sua successiva integrazione e che presso l'insediamento sono originati e recapitati in rete fognaria esclusivamente scarichi di natura domestica, SMAT s.p.a., per gli aspetti di propria competenza, ha comunicato che nulla osta alla proposta presentata;

- qualora dovesse essere prevista la possibilità di utilizzo di ulteriori aree attualmente non considerate “scolanti” per attività di gestione rifiuti, occorrerà provvedere a rendere idonea la pavimentazione ed adeguare il sistema di raccolta e trattamento ai nuovi volumi di acque meteo collettati al sistema;
- in tal caso, occorrerà trasmettere a SMAT s.p.a. l’aggiornamento del “*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*” sulla base delle eventuali modifiche impiantistiche e gestionali previste;
- occorrerebbe in ogni caso specificare se le due cisterne (gasolio ed urea) presenti nell’area in disponibilità dell’azienda sono regolarmente autorizzate e se sono state considerate nel piano di gestione delle acque meteoriche;

Emissioni in atmosfera

- si concorda sui sistemi previsti per il contenimento del rilascio di polveri in atmosfera derivante dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti ma occorre che tutti gli accorgimenti/intendimenti gestionali siano esplicitati in modo completo ed organico in apposito “piano di gestione” ;
- si ritengono in ogni caso utili ulteriori prescrizioni operative in seguito specificate in grado di limitare all’interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse nonché di ulteriori accorgimenti, in seguito specificati, da mettere in atto al fine di evitare che con la movimentazione degli automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando od incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera;

Rumore

- il documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dovrà essere ripresentato in quanto prende in considerazione uno solo uno dei due gruppi di frantumazione (Sandvik QJ340); in sede di conferenza dei servizi è stata dichiarata la possibilità di lavoro in parallelo per i due gruppi di frantumazione (Sandvik QJ340 e Sandvik QJ241);
- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell’impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell’ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- fornire il dato di capacità massima complessiva di trattamento dell'impianto;
- fornire planimetria in scala idonea (dalla quale si evincano i mappali in disponibilità e quelli utilizzati per la gestione rifiuti) con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (ingresso, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, MPS, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari;
- rivedere la scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati in quanto la quantità riportata in stoccaggio non appare coerente con la movimentazione; la valutazione deve essere effettuata considerando l'area effettiva destinata a tale scopo e valutati l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica;
- valutare la possibilità di utilizzo di aree in disponibilità attualmente non contemplate nel progetto;
- per quel che riguarda l'attività di produzione di aggregati riciclati dovranno essere fornite le seguenti informazioni aggiuntive:
 - indicazione riguardo alla composizione dell'eventuale miscela, ossia le percentuali ponderali e la relativa massa in tonnellate per ciascun rifiuto. Tenuto conto anche dell'effettiva disponibilità di ciascun tipo di rifiuto, è necessario indicare se la Società ritiene di produrre anche miscele a diversa composizione, nel qual caso dovranno essere fornite per ognuna i dati già indicati;
 - descrizione delle eventuali operazioni di miscelazione in fase di esercizio, con riferimento alle tecnologie e/o metodi da applicarsi;
 - analisi che attestino le caratteristiche prestazionali e la rispondenza a quanto stabilito dall'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/7/2005 n. 5205, per ogni utilizzo;
 - test di cessione eseguito sul mix contenente tutte le tipologie dei rifiuti analizzati, su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso;
- specificare le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo (rifiuto di cui al CER 170504) in relazione a quanto in precedenza evidenziato;
- precisare le modalità con cui intende procedere per eseguire le verifiche analitiche sul tal quale e sull'eluato ai fini di identificare i successivi utilizzi consentiti (formazione del campione, quantitativi minimi da testare, ecc.);
- fornire schema di flusso e planimetria con evidenziate le aree di stoccaggio per le singole partite pre e post analisi;
- con riferimento alla tipologia di rifiuto di cui al punto 7.6 del D.M. 5/02/98 e s.m.i., poiché la successiva fase di recupero è subordinata all'esecuzione del test di cessione, come specificato nel D.M. 5/02/1998, precisare come, dal punto di vista gestionale, è previsto l'adempimento a tale obbligo;
- fornire le caratteristiche prestazionali della pavimentazione;
- fornire relazione tecnica redatta da parte di tecnico abilitato attestante la funzionalità delle dotazioni esistenti dell'impianto in modo particolare per ciò che riguarda le pavimentazioni;
- definire le tipologie di rifiuti che si originano dalle operazioni di recupero, la loro collocazione in impianto e fornire i nominativi delle ditte a cui verranno conferiti tali rifiuti;
- specificare se le due cisterne (gasolio ed urea) presenti nell'area in disponibilità dell'azienda sono regolarmente autorizzate e se sono state considerate nel piano di gestione delle acque meteoriche;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera;
- l'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale;
- dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto;
- valutare l'utilizzo di recinzioni antipolvere di opportuna altezza oppure la piantumazione di filari arborei in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse; per la piantumazione di specie arboree occorre fare riferimento ai disposti del codice civile, al codice della strada e suo regolamento attuativo ed agli specifici regolamenti comunali;
- si ribadisce la periodica bagnatura delle aree non per evitare il sollevamento di polveri;
- ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- qualora dovesse essere prevista la possibilità di utilizzo delle aree esterne per attività di gestione rifiuti, occorrerà provvedere a rendere idonea la pavimentazione ed adeguare il sistema di raccolta delle acque meteoriche ai nuovi volumi di acque meteo collettati al sistema secondo le disposizioni di cui al *Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R*;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- trasmettere a SMAT s.p.a. l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" sulla base delle eventuali modifiche impiantistiche e gestionali previste;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/2006*” presentato dalla Società *Piobesi Escavazioni s.r.l.* con sede legale in Piobesi Torinese (TO), Via del Mare n. 19/E10, Partita IVA 08554850019, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 22/10/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)